

Codice DB1602

D.D. 25 giugno 2012, n. 268

POR FESR 2007/2013 - Asse I - Attivita' I.1.3 "Innovazione e P.M.I." Modifica del bando "Agevolazioni per l'acquisizione di servizi qualificati per la ricerca e l'innovazione riservate ai soggetti aggregati ai Poli di Innovazione - Call 2012" (Bando Call Servizi 2012) approvato con d.d. n. 192 del 09/05/2012.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

- di modificare l'allegato A alla determinazione dirigenziale n. 192 del 09/05/2012 nel seguente modo:

il testo del paragrafo 2 "Durata dell'iniziativa" è sostituito integralmente dal seguente *"Il servizio proposto a finanziamento non può avere durata superiore a 6 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 13.*

Fanno eccezione le seguenti tipologie di Servizi:

servizio di Mobilità del personale per il quale la durata massima è di 24 mesi;

servizio di supporto di nuove imprese innovatrici, per il quale la durata massima è di mesi 18;

componenti di servizio di cui ai punti b) e c) dei Servizi di Gestione della Proprietà intellettuale per il quale la durata massima è di mesi 12"

al paragrafo 10.2 "Istruttoria delle domande" il testo il punto b) dell'elenco di cui al punto b) "Ammissibilità" è sostituito integralmente dal seguente:

"connessione/complementarietà/integrazione della richiesta di servizio con un progetto/servizio presentato (non necessariamente finanziato) sui precedenti programmi annuali o sulle precedenti call servizi"


- di approvare l'allegato denominato "Settori di attività ammissibili" al Bando Call Servizi 2012.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto

Allegato



	<p>Programma Operativo Regionale <i>“Competitività regionale e occupazione”</i></p> <p>F.E.S.R. 2007/2013</p>	<p>Asse 1 « Innovazione e transizione produttiva »</p> <p>Misura I.1.3 “Innovazione e PMI”</p>
---	---	--

Bando per l’accesso alle agevolazioni per l’acquisizione di servizi qualificati per la ricerca e l’innovazione riservate ai soggetti aggregati ai Poli di Innovazione

“Bando Call Servizi 2012”

Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 192 del 09/05/2012

“Disciplinare per l’accesso alle agevolazioni per i servizi per la ricerca e l’innovazione riservate ai soggetti aggregati ai poli di innovazione” (Disciplinare Servizi)

Approvato con determinazione dirigenziale n. 395 del 15/12/2010 del Responsabile della Direzione regionale Attività produttive e da ultimo modificato con determinazione dirigenziale n. 182 del 07/05/2012

Allegato “Settori di attività ammissibili”

1) Servizi di gestione della proprietà intellettuale

Sottosezione II.1. Componenti di servizio a), b), c) [con esclusione per la componente di servizio b) delle spese amministrative, tasse, diritti, imposte di bollo da sostenersi in relazione al deposito delle domande e per le spese di traduzione]: sono ammissibili tutte le categorie di soggetti ad esclusione dei servizi sui prodotti enumerati all'Allegato I del TCE.

2) Servizi per l'accesso a reti internazionali della conoscenza

Sottosezione II.6: sono ammissibili tutte le categorie di soggetti ad esclusione dei servizi sui prodotti enumerati all'Allegato I del TCE.

3) Mobilità di personale qualificato nella ricerca e innovazione

Sottosezione II.7, linea A: sono ammissibili tutte le categorie di soggetti ad esclusione del personale impegnato sui prodotti enumerati all'Allegato I del TCE.

4) Per i Servizi di supporto per le nuove imprese innovatrici

Sottosezione II.5: sono ammissibili tutte le categorie di soggetti ad esclusione dei soggetti operanti sui prodotti enumerati all'Allegato I del TCE.

5) Per servizi per la ricerca e l'innovazione basati sul regolamento (CE) n. 1998/06 DE MINIMIS

II.1 Componenti di servizio b. per le spese amministrative (tasse, diritti, imposte di bollo da sostenersi in relazione al deposito delle domande) e per le spese per traduzioni, linea II.4 e linea II.7 linea b). In coordinamento con le disposizioni di ripartizione di intervento tra fondi FESR a valere sul POR-FESR 2007-2013 della Regione Piemonte e FEASR a valere sul PSR 2007 2013 della Regione Piemonte – non sono finanziabili dal FESR gli aiuti alle attività di innovazione riguardanti i prodotti enumerati all'Allegato I del TCE - sono ammissibili i soggetti appartenenti a qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio¹;
- b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
- c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti:

¹ In GUCE L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 1759/2006 (GUUE L 335 dell'1.12.2006, pag. 3. Si segnala altresì l'emanazione del Regolamento (CE) N. 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.

- quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002²;
 - g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
 - h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

Ai fini del Regolamento (CE) n. 1998/06 DE MINIMIS si applicano le seguenti definizioni:

- a) per "*prodotti agricoli*" si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca;
- b) per "*trasformazione di un prodotto agricolo*" si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) per "*commercializzazione di un prodotto agricolo*" si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

6) Per servizi per la ricerca e l'innovazione (II.2, II.3) basati sul Regolamento (CE) n. 800/2008.

In coordinamento con le disposizioni di ripartizione di intervento tra fondi FESR a valere sul POR-FESR 2007-2013 della Regione Piemonte e FEASR a valere sul PSR 2007 2013 della Regione Piemonte – per la quale non sono finanziabili dal FESR gli aiuti alle attività di innovazione riguardanti i prodotti enumerati all'Allegato I del TCE -

² In GUCE L 205 del 2.08.2002. Ora sostituito dalla Decisione del Consiglio del 10 dicembre 2010 sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (2010/787/UE) in GUUE L 336 del 21.12.2010, pag. 24

sono ammissibili i soggetti appartenenti a qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- b) aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- c) gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione,
 - se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera;
- e) gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica;
- f) gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale.

*

NOTA

Elenco attività per le quali sussiste obbligo di notificazione e di autorizzazione della Commissione U.E. nel caso in cui l'impresa localizzata in area 87.3.c strutturale (ora 107.3.c) proponga domanda a valere sull'art. 13 Regolamento (CE) n. 800/2008.

I seguenti settori di attività C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE: codd. 20.6³, 24.10⁴, 24.20.1⁵, 24.20.2⁶, 24.31⁷, 24.32⁸, 24.33⁹, 24.34¹⁰, 30.11¹¹, 33.15¹², sono ammissibili **alla domanda**

³ Il codice 20.6 è affine alla definizione del settore delle fibre sintetiche data dall'art. 2, punto 30 del Regolamento (CE) 800/2008 che qui si evidenzia:

“30) «settore delle fibre sintetiche»:

a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, oppure

b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, oppure

c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.”

Rilevato che non è possibile definire compiutamente, attraverso i codici Ateco 2007, il settore delle fibre sintetiche come proposto dal Regolamento (CE) 800/2008, la notificazione del progetto di investimento è obbligatoria solo con riguardo alla definizione di settore delle fibre sintetiche sopra riportata.

Note da ⁴ a ¹⁰ I codici qui elencati sono affini alla definizione di industria siderurgica data dall'art. 2, punto 29 del Regolamento (CE) 800/2008 che si evidenzia:

“29) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo;

di finanziamento prevista dal presente bando ma sono escluse dalla esenzione alla notificazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera da e) a g) del Regolamento (CE) 800/2008.

prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;

c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

d) prodotti finiti a freddo:

banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;

e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm”;

Rilevato che non è possibile definire compiutamente, attraverso i codici Ateco 2007, il settore della siderurgia come proposto dal Regolamento (CE) 800/2008, la notificazione del progetto di investimento è obbligatoria solo con riguardo alla definizione del settore siderurgico sopra riportata.

Note 11 e 12 I codici qui elencati sono affini alla definizione del settore della costruzione navale data “Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2003/C 317/06)” (in GUUE C317 del 30.12.2003) che si riporta:

Il settore della costruzione navale comprende tutte le imprese che svolgono attività di «costruzione navale», «riparazione navale», o «trasformazione navale», nonché tutte le «entità collegate». Si intende per:

a) «costruzione navale», la costruzione nella Comunità di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma;

b) «riparazione navale», la riparazione o la revisione, nella Comunità, di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma;

c) «trasformazione navale», la trasformazione, nella Comunità, di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma di almeno 1 000 tsl, purché i lavori eseguiti comportino una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture per l'accoglienza dei passeggeri;

d) «navi commerciali d'alto mare a propulsione autonoma»:

i) le navi per il trasporto di passeggeri e/o di merci di almeno 100 tsl;

ii) le navi adibite all'esecuzione di servizi specializzati (per esempio, draghe e rompighiaccio) di almeno 100 tsl;

iii) i rimorchiatori con una potenza non inferiore a 365 kW;

iv) i pescherecci di almeno 100 tsl relativamente ai crediti all'esportazione e agli aiuti allo sviluppo se conformi all'Accordo OCSE del 1998 sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e all'Accordo settoriale sui crediti all'esportazione per le navi, o a qualsiasi accordo che modifica o sostituisce i citati accordi, nonché alle norme comunitarie in materia di aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

v) gli scafi non ancora terminati delle navi di cui ai punti da i) a iv) in grado di galleggiare e di essere spostati;

Per «nave d'alto mare a propulsione autonoma» si intende una nave che per il suo sistema permanente di propulsione e guida presenta tutte le caratteristiche della navigabilità autonoma in alto mare. Sono escluse le navi militari (ossia le navi che per le loro caratteristiche e capacità strutturali di base sono specificatamente destinate all'esclusivo utilizzo per scopi militari, quali le navi da guerra e le altre imbarcazioni per azioni offensive o difensive) e i lavori di modifica o l'installazione di apparecchiature supplementari eseguiti su altre navi esclusivamente a fini militari, purché le misure o le pratiche relative a tali navi, a tali modifiche e tali installazioni, non costituiscano azioni dissimulate a favore dell'industria della costruzione di navi mercantili in contrasto con le norme sugli aiuti di Stato;

Rilevato che, con i codici Ateco 2007, non è possibile definire compiutamente il settore della costruzione navale, ne discende che l'obbligo di notificazione vale solo per quelle attività che rientrano nella definizione qui ripresa.

Si segnala che il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore la “Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2011/C 364/06)” (in GUUE C 364 del 14.12.2011 che al punto 12 prevede le seguenti definizioni:

“a) «costruzione navale»: la costruzione, nell'Unione, di navi mercantili a propulsione autonoma;

b) «riparazione navale»: la riparazione o la revisione, nell'Unione, di navi mercantili a propulsione autonoma;

c) «trasformazione navale», la trasformazione, nell'Unione, di navi mercantili a propulsione autonoma di almeno 1 000 tsl (1), purché i lavori eseguiti comportino una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture per l'accoglienza dei passeggeri;

d) per «nave mercantile a propulsione autonoma» si intende una nave che per il suo sistema permanente di propulsione e guida presenta tutte le caratteristiche della navigabilità autonoma in alto mare o per vie navigabili interne e appartiene a una delle seguenti categorie:

i) navi marittime di almeno 100 tsl e le navi della navigazione interna di dimensione equivalente adibite al trasporto di passeggeri e/o di merci;

ii) navi marittime di almeno 100 tsl e le navi della navigazione interna di dimensione equivalente adibite all'esecuzione di servizi specializzati (per esempio, draghe e rompighiaccio);

iii) rimorchiatori con una potenza non inferiore a 365 kW;

iv) scafi non ancora terminati delle navi di cui ai punti i), ii) e iii), che siano galleggianti e mobili;

e) «strutture galleggianti e mobili in alto mare»: strutture per l'esplorazione, lo sfruttamento e la produzione di petrolio, gas o energia rinnovabile che presentano le caratteristiche di una nave mercantile, tranne la propulsione autonoma, e sono destinate a essere spostate più volte nel corso del loro ciclo di funzionamento.”

Ne consegue che la concessione dell'aiuto individuale con le maggiorazioni previste dal presente Bando per le imprese localizzate in aree 87.3.c strutturali è soggetta alla preventiva notificazione e successiva approvazione da parte della Commissione europea. In alternativa, i soggetti interessati possono proporre domanda di finanziamento in base all'art. 15 del Regolamento (CE) 800/08, rinunciando alla maggiorazione prevista per le aree cd 87.3.c. (ora art. 107.3.c TFUE).